

STATUTO di
“NoWalls APS
***Associazione di Promozione Sociale*”**

Articolo 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1.1** È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “NoWalls APS”, di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
- 1.2** L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.
- 1.3** L'Associazione ha sede nel Comune di Milano (MI) e può costituire sedi operative e secondarie sia in Italia che all'estero.
- 1.4** Il trasferimento della sede principale in un altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea degli associati straordinaria.
- 1.5** Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi operative e secondarie, anche in altri Comuni.
- 1.6** La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.7** L'Associazione adotta come riferimento legislativo il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (di seguito, per brevità, “Codice del Terzo Settore” o “Codice”).

Articolo 2 Finalità, attività generali e attività secondarie

- 2.1** L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere esclusivamente attività aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi beneficiari, degli associati, di loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
In particolare, l'Associazione intende ideare e realizzare progetti di accoglienza e di integrazione dedicati agli stranieri, ai migranti, ivi inclusi i minori non accompagnati, sia richiedenti protezione e asilo sia già in possesso di titolo abilitativo alla permanenza temporanea o definitiva sul territorio italiano, ivi inclusi progetti di sensibilizzazione verso la cultura dell'accoglienza riferiti alla società civile con particolare attenzione alla popolazione scolastica. L'obiettivo primario è accogliere e supportare i beneficiari e favorire l'integrazione nel contesto sociale attraverso l'insegnamento della lingua italiana e il sostegno nello svolgimento di pratiche burocratiche necessarie, ma anche attraverso la partecipazione ad attività sportive e ricreative fino alla partecipazione di corsi di formazione e all'introduzione nel mondo del lavoro.
- 2.2** Per il miglior raggiungimento dei summenzionati scopi associativi, l'Associazione potrà, ai sensi dell'articolo 5 del Codice, svolgere, tra le altre, le seguenti attività generali:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

ii) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

iii) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; iv) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

v) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; vi) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

vii) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; viii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; ix) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 L'Associazione svolge le seguenti attività esecutive per la migliore realizzazione delle attività generali di cui al comma 2.2 del presente articolo:

- dare informazioni e assistenza ai migranti per consentire l'accesso ai servizi e alle risorse presenti sul territorio e favorirne la corretta utilizzazione;
- fornire agli stranieri informazioni e supporto nelle pratiche di richiesta e rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e accesso alle opportunità di lavoro;
- realizzare servizi di accoglienza e assistenza, anche di tipo sociale e socio-sanitario, per cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, sfollati o persone comunque suscettibili di ricevere forme di protezione umanitaria;
- individuare le strategie migliori per l'utilizzo dei servizi esistenti e usufruibili da parte degli immigrati stranieri, eventualmente anche attraverso interventi di mediazione culturale nonché facilitando la comunicazione tra gli stranieri e gli operatori;
- costruire rapporti di collaborazione nell'ambito del Comune tra diversi settori/uffici dell'amministrazione per concordare prassi di intervento condivise su singoli casi, progetti, procedure e pratiche amministrative;
- promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo degli stranieri con ricorso agli strumenti di politica attiva del lavoro quali tirocini formativi, stages, borse lavoro;
- individuare i bisogni primari degli stranieri residenti sul territorio distrettuale al fine di predisporre successivamente interventi e servizi di accoglienza idonei a una loro permanenza dignitosa, che garantisca pari diritti con gli altri cittadini residenti;
- monitorare la presenza degli stranieri sul territorio del distretto, per approfondire la conoscenza delle caratteristiche demografiche e sociali;
- realizzare interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte di adulti stranieri, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interessarsi ai problemi dei migranti in difficoltà, in particolare di quella dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in guerra curando la realizzazione di progetti a breve e medio termine, promuovendo l'attività di informazione e l'educazione all'accoglienza;
- attuare programmi per la selezione, formazione e impiego dei volontari che vogliano svolgere periodi di volontariato;

- promuovere attività di informazione e di educazione all'accoglienza, in modo particolare per la difesa e l'affermazione dei diritti dei migranti sviluppando le relazioni tra cittadini italiani e stranieri;
- partecipare a progetti di iniziativa nazionale, internazionale ed europea finalizzati a interventi di carattere umanitario o comunque compatibili con le attività e gli ambiti indicati nel presente documento;
- supportare la realizzazione di progetti di accoglienza e inserimento di profughi, rifugiati e richiedenti asilo di iniziativa di altri enti pubblici e privati;
- promuovere interventi rivolti a costruire percorsi integrati fra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità;
- avviare una serie di iniziative culturali in grado di far conoscere nella scuola e nella società la cultura delle popolazioni immigrate;
- realizzare attività di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche legate all'immigrazione anche attraverso attività di promozione della conoscenza e di incontro tra culture differenti;
- promuovere l'attività di coordinamento delle Amministrazioni Locali per l'accoglienza di profughi o rifugiati politici;
- fornire sostegno economico e materiale alle popolazioni più bisognose colpite dalla guerra o appartenenti a Paesi in via di sviluppo mediante raccolta e distribuzione di beni di prima necessità;
- promuovere missioni umanitarie, di sviluppo e di cooperazione internazionale all'estero per dare aiuto diretto alle persone vulnerabili o particolarmente bisognose, in situazione di crisi umanitaria o nei paesi poveri del mondo.

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 2.2, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con il decreto di cui all'articolo 6 del Codice. La loro individuazione è di competenza dell'organo amministrativo. L'Associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto previsto all'articolo 7 del Codice.

2.5 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai Volontari. L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in conformità a quanto previsto all'articolo 36 del Codice.

Articolo 3 Criteri di ammissione degli associati

- 3.1** Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
- 3.2** Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 3.3** È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3.4** Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene vagliata e accolta dal Consiglio Direttivo.

- 3.5** Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 3.6** Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata e nei limiti di cui all'articolo 35 del Codice.
- 3.7** Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione; la quota a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'Assemblea degli associati.
- 3.8** La quota è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'Assemblea degli associati convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4 Perdita della qualifica di associato

- 4.1** La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.
- 4.2** L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento tempestivo della quota associativa annuale equivale a recesso dalla Associazione.
- 4.3** Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
- 4.4** Contro il provvedimento di esclusione dell'associato emanato dal Consiglio Direttivo e comunicato al destinatario, è ammesso il ricorso, da notificare presso la sede della Associazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso. L'Assemblea può delegare la propria decisione al Collegio dei Garanti.
- 4.5** L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5 Diritti e doveri degli associati

- 5.1** Gli associati hanno diritto a:
- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - partecipare alle Assemblee, se iscritti nel Libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - recedere, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;

- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo;
- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 del Codice del Terzo Settore, il presente statuto non vieta in Assemblea degli associati l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo. Ogni associato può delegare il proprio diritto di voto ad altro associato. Nessun associato potrà ricevere più di tre deleghe.

Articolo 6 Organi dell'Associazione

6.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

6.2 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente.

6.3 Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Garanti;
- organo di controllo - revisore legale dei conti.

6.4 Tutte le cariche associative sono elettive, gratuite e hanno durata di tre anni. associati.

Articolo 7 L'Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto a un voto. In caso di associato minorenni, il voto sarà esercitato dal soggetto esercente la potestà genitoriale.

7.2 L'Assemblea degli associati in forma ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, per i casi in cui lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza nonché ogni qualvolta l'organo amministrativo o almeno un decimo degli associati lo reputi necessario.

7.3 L'Assemblea degli associati in forma straordinaria:

g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati; in tal caso l'Assemblea degli associati deve essere tenuta entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di convocazione.

7.4 Nei casi in cui sia imposto dalla legge, nei casi di assemblea straordinaria e comunque quando lo richiedano uno o più membri del consiglio direttivo amministratori od un numero di associati che rappresentano almeno un terzo degli associati, le decisioni degli associati sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso in via elettronica a mezzo e-mail.

7.5 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli associati espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo (da cui deve risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e l'eventuale consenso alla stessa), lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette a tutti gli associati a mezzo e-mail. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo mediante comunicazione a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli associati che trasmettono la comunicazione alla Società entro quindici giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli associati coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso dell'associato occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

7.6 Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata a mezzo e-mail, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, a tutti gli associati, ai componenti dell'organo amministrativo e all'organo di controllo, se nominato, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli associati unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- c) le generalità degli associati che hanno prestato consenso all'ordine del giorno deliberativo. Le comunicazioni all'Associazione recanti l'espressione della volontà degli associati vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli associati.

7.7 Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza dal Vice-presidente o, in assenza di entrambi, da un altro amministratore, presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea ovvero attraverso mezzi di telecomunicazioni individuati, mediante avviso di convocazione scritto contenente l'indicazione dell'ordine

del giorno, del luogo (qualora il caso), dell'ora e della data dell'adunanza, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima la data della riunione tramite e-mail agli associati, ai membri del Consiglio Direttivo e, qualora presente, all'organo di controllo, e, qualora il caso, affisso nello stesso termine presso il locale dove si svolgono le attività dell'Associazione. Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

7.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dall'organo amministrativo o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

7.9 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

7.10 L'Assemblea nomina altresì un segretario che può anche non essere associato. Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

7.11 In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7.12 Quando l'Assemblea è tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, essa può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza a cura dell'Associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli associati. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

7.13 L'Assemblea, in forma ordinaria e straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dal codice civile in materia di associazioni senza fini di lucro (art. 21 cod. civ.).

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità trascrizione nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea degli associati impegnano tutti gli associati.

Articolo 8 Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, nominati dall'Assemblea degli associati tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, i componenti del Consiglio Direttivo ne fanno comunicazione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale, eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS o se è provato che i terzi ne fossero a conoscenza.

- 8.2** Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
- 8.3** Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, inviato con qualunque mezzo, anche, ma non esclusivamente, via e-mail, a tutti i membri del Consiglio Direttivo, e all'organo di controllo qualora nominato, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria, almeno 2 (due) giorni prima della riunione, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i suoi membri e, qualora nominato, l'organo di controllo.
- 8.4** Il Consiglio Direttivo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 8.5** Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal consigliere designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dal consigliere più anziano di età.
- 8.6** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà determinante ai fini della delibera.
- 8.7** Qualora lo preveda il Presidente e nessuno dei consiglieri e dell'organo di controllo, se nominato, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo (da cui deve risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e l'eventuale consenso alla stessa), lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, per eventuali osservazioni e, unitamente a queste ultime, lo trasmette a tutti i membri. I consiglieri potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo all'Associazione con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, anche a mezzo e-mail. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai consiglieri che trasmettono il documento sottoscritto all'Associazione entro cinque giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione di consiglieri coincide con il giorno in cui perviene all'Associazione il consenso, validamente espresso, del consigliere occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun consigliere o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio Direttivo. I voti eventualmente già espressi non vincolano i consiglieri nella espressione del voto nella riunione collegiale.
- 8.8** Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e, se nominato, all'organo di controllo, e trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei consiglieri unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità dei consiglieri aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominati;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo. I documenti pervenuti all'Associazione e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

8.9 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della adunanza.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.10 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza degli associati. In particolare, esso ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea degli associati, le attività esecutive relative all'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea degli associati per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare circa l'ammissione dei volontari;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- mantenere i libri degli associati, dei volontari e dei vari registri imposti dalla legge;
- stilare i rapporti e procedere alla loro pubblicazione, ove sia necessario, per adempiere agli obblighi di legge;
- rispettare gli obblighi imposti da questo Statuto.

8.11 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio a seguito di recesso o esclusione di uno dei componenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Il Presidente

- 9.1** Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
- 9.2** Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute. Ciò non pregiudica il potere di rappresentanza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Codice del Terzo Settore.
- 9.3** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10 Collegio dei Garanti

- 10.1** L'Assemblea degli associati può eleggere un Collegio dei Garanti secondo le modalità definite all'articolo 7 del presente Statuto. Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi ed eventualmente da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea degli associati convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 10.2** Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
 - adempie agli obblighi di legge in materia di revisione dei conti e rispetto delle leggi e dello statuto qualora le condizioni per il suo carattere permanente ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto siano riempite.
- 10.3** In mancanza di un Collegio dei Garanti eletto ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Assemblea degli associati elegge un Collegio dei Garanti, anche monocratico, per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 11 Organo di controllo – Revisione legale dei conti

- 11.1** L'Assemblea degli associati può, e nei casi di cui al successivo comma 3 del presente articolo, deve, eleggere un organo di controllo, anche monocratico, con i requisiti e le modalità di cui all'articolo 30 del Codice.
- 11.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice, l'organo di controllo potrà essere incaricato anche della revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal Codice.

- 11.3** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.4** La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Tale obbligo invece cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10. 5 del Codice.
- 11.5** Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti per la nomina dell'organo di controllo devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 12 I Volontari

- 12.1** È volontario dell'Associazione chi, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e nel bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 12.2** La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- 12.3** L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, eccezione fatta del rimborso di spese effettivamente sostenute, su presentazione dei giustificativi. Sono vietati rimborsi spese forfettari. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e le tempistiche del rimborso. Per facilitare il rimborso, il Consiglio Direttivo può deliberare una lista di spese per le quali il rimborso è effettivamente richiedibile. Una volta deliberata questa lista, il volontario potrà avvalersi della possibilità di autocertificare le somme per le quali richiede il rimborso ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, nei limiti seguenti: spesa giornaliera di 10 €; spesa mensile di 150 €.
- 12.4** Per diventare volontario, il richiedente inoltra la richiesta al Consiglio Direttivo che la tratta entro 30 (trenta) giorni. Al termine di questi trenta giorni, il Consiglio Direttivo comunica l'esito al richiedente, e qualora quest'ultimo sia negativo, comunica ugualmente i motivi della decisione. Il richiedente può, su richiesta all'Assemblea degli associati entro un termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei motivi da parte del Consiglio Direttivo, chiedere che quest'ultima si esprima sulla sua ammissione in qualità di volontario. L'Assemblea degli associati si esprime alla prima riunione successiva alla ricezione della richiesta. La decisione di quest'ultima è inappellabile.
- 12.5** Una volta approvata la richiesta di iscrizione del volontario, quest'ultimo, se svolge la propria attività in modo non occasionale, viene iscritto tempestivamente nell'apposito registro dal Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione, il volontario diventa volontario dell'Associazione NoWalls, ed è obbligato a rispettarne lo Statuto e i vari regolamenti, nonché di fruire di tutti i diritti derivanti da questo Statuto e dalla legge. L'Assemblea degli associati, o il Consiglio Direttivo su

delega di quest'ultima, può adottare un regolamento per i volontari, determinandone gli obblighi nonché i diritti.

- 12.6** Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza è identificata dal Consiglio Direttivo che la sottoscrive su autorizzazione dell'Assemblea degli associati. In caso di convenzione con le amministrazioni pubbliche, i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3) del Codice.
- 12.7** Gli associati che esercitano attività di volontariato nell'ambito della loro qualifica da associato restano associati e la loro attività non è disciplinata da questo articolo. Tuttavia, dovranno ugualmente presentare, unitamente o separatamente dalla richiesta di adesione, il modulo per diventare volontario.

Articolo 13 Il Patrimonio

- 13.1** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di beni immobili e mobili, ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, ivi inclusi contributi, erogazioni e lasciti diversi, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 13.2** In particolare, le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - eredità, donazioni e legati; - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali e altri tipi di contributi degli associati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 13.3** L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice.
- 13.4** Se mai dovesse essere ottenuta, per mantenere la personalità giuridica, l'Associazione deve adempiere agli obblighi di patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice.

Articolo 14 Il Bilancio

- 14.1** L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
- 14.2** Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.
- 14.3** Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e di una relazione di missione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea degli

associati entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, con facoltà di proroga di due mesi in casi particolari e motivati. Il bilancio deve essere stilato in conformità con quanto stabilito all'articolo 13 del Codice e viene depositato al Registro unico nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

- 14.4** Il bilancio deve essere messo a disposizione degli Associati con qualunque mezzo per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea degli associati affinché possa essere consultato da ogni associato.
- 14.5** È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.
- 14.6** L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
- 14.7** Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 € annui, dovrà pubblicare sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi dell'Associazione nonché agli associati.
- 14.8** Qualora l'Associazione dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1.000.000 €, andrà depositato presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore il proprio bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro.

Articolo 15 Registro nazionale unico per il Terzo settore

- 15.1** Spetta al Consiglio Direttivo, sotto il controllo del Collegio dei Garanti quando in esistenza, di rispettare le disposizioni del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia di deposizione di rapporti e pubblicazioni di questi ultimi.
- 15.2** Devono essere notificati al Registro nazionale unico per il Terzo settore i seguenti atti e/o documenti:
- tutte le modifiche dell'atto costitutivo;
 - tutte le modifiche dello Statuto;
 - le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento e cancellazione;
 - provvedimenti che ordinano lo scioglimento;
 - provvedimenti che dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
 - le generalità dei liquidatori;
 - qualsiasi altro atto o fatto la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
 - tutte le modifiche a qualsiasi degli atti da depositare entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.
- 15.3** I rendiconti e i bilanci di cui all'articolo 14 del presente Statuto nonché il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositate entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del Codice.
- 15.4** È altresì obbligo del Consiglio Direttivo rispondere a tutte le diffide e comunicazioni dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 16 Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 16.1** Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea degli associati da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea degli associati con il raggiungimento dei quorum previsti dall'articolo 7 del presente Statuto.
- 16.2** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea degli associati convocata con specifico ordine del giorno e con il raggiungimento dei quorum previsti dall'articolo 7 del presente Statuto.
- 16.3** Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con il Codice, articolo 45, comma 1), a fini di utilità sociale e secondo le procedure stabilite all'articolo 9 del Codice.
- 16.4** In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 17 Disposizioni finali

- 17.1** Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti e in particolare al Codice del Terzo Settore e al Codice Civile ove compatibile con il Codice del Terzo Settore.
- 17.2** Tutti i riferimenti legislativi nel presente Statuto comprendono le norme successive che modificheranno, completeranno, ovvero sostituiranno le norme citate nel presente Statuto. Spetta al Consiglio Direttivo informare l'Assemblea degli associati di eventuali modifiche obbligatorie e di proporre una versione consolidata del presente Statuto che non dovrà essere approvata dalla Assemblea degli associati. Per le norme facoltative, spetta al Consiglio Direttivo presentare una proposta all'Assemblea degli associati. Qualora quest'ultima volesse accettarle, dovrà farlo seguendo la procedura per la modifica dello Statuto.
- 17.3** Le norme di cui al comma 2 sono quelle effettivamente in vigore, e non i progetti e/o norme richiedenti attuazioni o altre disposizioni non in vigore.
- 17.4** Qualora una o più disposizione del presente Statuto dovessero divenire illecite a seguito di una modifica delle norme di riferimento, il resto dello Statuto continuerà a esistere finché la o le norme divenute illecite saranno separabili dal resto dello Statuto.
- 17.5** Le comunicazioni elettroniche hanno stesso valore delle comunicazioni per via postale.